

REDDITO IMPRESA E IRAP

Rivalutazione beni d'impresa: il Fisco ne chiarisce la disciplina

di **Alessandro Bonuzzi**

Con la [circolare 14/E](#) di ieri l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla **rivalutazione** dei **beni d'impresa** - ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa - e delle **partecipazioni** per i soggetti non las/lfrs.

L'intervento del Fisco fa seguito alla **reintroduzione** della disciplina avvenuta ad opera dell'ultima **legge di Stabilità** ([articolo 1, commi da 556 a 563, L. 232/2016](#)).

Possono effettuare la rivalutazione **tutti i soggetti titolari di reddito di impresa**, compresi i contribuenti che adottano la **contabilità semplificata**.

La rivalutazione può essere eseguita con riferimento a **beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2015** e deve risultare dal **bilancio o rendiconto relativo all'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2017** (data di entrata in vigore dalla L. 232/2016).

Pertanto, con riferimento alle **imprese solari**:

- il **bilancio di "rivalutazione"** è quello del **2016**;
- mentre i **beni** e le **partecipazioni rivalutabili** sono quelli che risultano iscritti sia nel **bilancio 2015** sia nel **bilancio 2016**.

Nello specifico possono essere oggetto di rivalutazione:

- le **immobilizzazioni materiali** ammortizzabili e non ammortizzabili;
- le **immobilizzazioni immateriali**, costituite da **beni** consistenti in diritti giuridicamente tutelati;
- le **partecipazioni**, costituenti immobilizzazioni finanziarie, in società controllate o collegate ai sensi dell'[articolo 2359 del cod. civ.](#)

Sono, invece, **escluse**: le materie prime, le merci e i prodotti finiti; l'avviamento e i costi pluriennali; le partecipazioni non di controllo o di collegamento; le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie.

L'impresa può scegliere di operare la rivalutazione solo per **alcuni** dei beni "potenzialmente" rivalutabili. Tuttavia, l'opzione deve riguardare obbligatoriamente tutti i beni appartenenti alla **medesima categoria omogenea**, pena il **venir meno** degli **effetti fiscali** della rivalutazione.

A tal riguardo va considerato che, diversamente da quanto previsto dal D.L. 185/2008, la disciplina contenuta nella L. 232/2016 - al pari di quelle contenute nella legge di Stabilità 2016, nella legge di Stabilità 2014 e nella legge Finanziaria 2006 - **non consente di effettuare una rivalutazione con rilevanza solo civilistica.**

Il **maggior valore** si considera fiscalmente riconosciuto, previo **versamento** dell'**imposta sostitutiva**:

- ai fini dell'**ammortamento**, dal **terzo esercizio successivo** a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (dal 2019 per le imprese solari);
- ai fini della **plusvalenza/minusvalenza** da cessione, dal **quarto esercizio successivo** a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (dal 2020 per le imprese solari).

L'imposta da versare è **sostitutiva** delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali. Essa deve essere calcolata nella misura:

- del **16%** per i **beni ammortizzabili** e
- del **12%** per i **beni non ammortizzabili**.

Il pagamento va effettuato in un'**unica rata** entro il termine di versamento del **saldo** delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

Pertanto, per le imprese solari, il versamento della sostitutiva deve avvenire entro il prossimo **30 giugno** ovvero 31 luglio con la maggiorazione del 40%.

La rivalutazione si **perfeziona** con l'**indicazione in dichiarazione dei redditi** dei maggiori valori rivalutati e della sostitutiva, a nulla rilevando invece l'omesso o insufficiente versamento dell'imposta.

Si evidenzia, da ultimo, la possibilità di **affrancare il saldo attivo di rivalutazione** mediante il pagamento di un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella **misura** del **10%**.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >